

REGOLAMENTO (CEE) N. 619/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1993

relativo al miglioramento qualitativo del latte nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1374/92 (²), in particolare l'articolo 4,

considerando che tra le misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari contemplate all'articolo 4, paragrafo 2, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 1079/77, è opportuno inserire il miglioramento qualitativo del latte in tutta la Comunità, per agevolare l'applicazione della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (³); che la direttiva deve essere attuata nel diritto nazionale degli Stati membri anteriormente al 1° gennaio 1994;

considerando che per ragioni di semplicità amministrativa occorre invitare le organizzazioni in possesso delle qualifiche e dell'esperienza necessarie a presentare programmi dettagliati, di cui sarà loro affidata l'esecuzione;

considerando che per le altre modalità è possibile riprendere sostanzialmente le disposizioni dei regolamenti precedenti, tenendo conto dell'esperienza acquisita in materia;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Secondo le disposizioni del presente regolamento, sono incentivate le azioni intese al miglioramento qualita-

tivo del latte nella Comunità, in particolare allo scopo di agevolare l'applicazione della direttiva 92/46/CEE.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono eseguite entro il 31 dicembre 1995.

3. Il termine di esecuzione di cui al paragrafo 2 non osta a che sia in seguito convenuta una proroga, qualora il contraente ne faccia richiesta all'organismo competente almeno tre mesi prima della scadenza fornendo la prova dell'impossibilità di rispettare il termine inizialmente previsto, per circostanze eccezionali a lui non imputabili. La proroga non può eccedere i sei mesi.

Articolo 2

1. Le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono proposte ed eseguite dalle organizzazioni le quali:

- a) possiedono le qualifiche e l'esperienza necessarie;
- b) offrono adeguate garanzie circa il buon esito dei lavori.

2. La partecipazione finanziaria della Comunità è limitata al 70 %.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, non si tiene conto delle spese amministrative derivanti dall'esecuzione delle azioni.

4. Le spese generali del contraente, comprese quelle di eventuali subappaltatori, non possono eccedere il 2 % delle spese complessive ammissibili, entro un massimale di 10 000 ECU, purché siano indicate nella proposta. Il contraente può chiedere l'importo massimo di 10 000 ECU una sola volta, anche se conclude diversi contratti. Qualora l'importo complessivo delle spese generali superi i 2 000 ECU è necessario presentare una giustificazione completa di queste spese.

Articolo 3

1. Gli interessati trasmettono all'autorità competente designata dallo Stato membro in cui si trova la loro sede sociale, di seguito denominato « organismo competente », proposte dettagliate relative alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, corredate da un riepilogo degli elementi essenziali delle azioni proposte.

Le proposte devono pervenire all'organismo competente entro il 15 maggio 1993. Le proposte tardive non sono accettate.

2. Le altre modalità di presentazione delle proposte figurano nell'allegato.

(¹) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

(²) GU n. L 147 del 29. 5. 1992, pag. 3.

(³) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1.